



SOFTEC S.p.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Referente del processo:	Legale e Affari Societari
Approvato da:	Consiglio di Amministrazione
Data:	14 settembre 2023

Softec S.p.A.

amministrazione@pec.softecspa.it

softecspa.com

MILANO Viale Jenner 53 - 20158 Milano - Tel +39 02.899681 | Sede Legale e Operativa

PRATO Via Mino da Fiesole 5 - 59100 Prato - Tel +39 0574.5877 - Fax +39 0574.5877.99 | Sede Operativa

Cap.Soc. € 2.497.960,00 - Isc. alla CCIAA di Milano n. 01309040473 - R.E.A n.1883334 PI, C.F. - 01309040473

Sommario

1. Premessa	3
2. Definizioni	3
3. Esclusioni ed esenzioni.....	5
4. Individuazione delle Parti Correlate	7
5. Istruttoria delle Operazioni con Parti Correlate	7
6. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate	9
7. Presidi Equivalenti.....	9
8. Operazioni di competenza assembleare	10
9. Approvazione di Delibere-quadro	10
10. Operazioni con Parti Correlate per il tramite di società controllate	10
11. Obblighi di tempestiva informazione al pubblico	11
12. Obblighi informativi periodici	11
13. Obblighi informativi relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	12
14. Disposizioni Finali	13
ALLEGATO A	14

1. Premessa

- 1.1. La presente procedura (di seguito, la “**Procedura**”), mira ad individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Softec S.p.A. (la “**Società**”) direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale dell’operato della Società. In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Euronext Growth Milan (“**Regolamento EGM**”), la Procedura è stata predisposta sulla base degli artt. 4 e 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato (“**Regolamento Consob**” o “**Regolamento n. 17221/2010**”).
- 1.2. La Procedura contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: a) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite) e b) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all’istruttoria e all’approvazione delle stesse.
- 1.3. La Procedura non trova applicazione nei confronti di alcune categorie di operazioni con parti correlate (individuate all’art. 3), tra cui, *inter alia*, le Operazioni di Importo Esiguo (come *infra* definite) e le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione
- 1.4. La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 16 novembre 2012 ed è entrata in vigore lo stesso giorno di approvazione e successivamente modificata in data 14 settembre 2023.
- 1.5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni del Regolamento Consob, al Regolamento EGM (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento EGM) e alle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta vigenti.
- 1.6. Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento Consob (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento EGM) – in particolare e a titolo esemplificativo e non esaustivo con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate” e “Parti Correlate”, – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.
- 1.7. Fermo restando quanto previsto ai punti successivi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione.
- 1.8. Resta comunque inteso che è compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento CONSOB, nonché sulla osservanza della Procedura stessa. Il Collegio Sindacale ne riferisce all’Assemblea degli azionisti ai sensi dell’art. 2429, secondo comma, cod. civ.

2. Definizioni

In aggiunta a quanto previsto in altri articoli, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto, fermo restando che eventuali ulteriori termini in maiuscolo non specificamente definiti nella presente Procedura avranno il significato loro attribuito nel Regolamento Consob:

- i. **Amministratori Indipendenti**: indica gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi della sezione “Definizioni”, paragrafo 1, lett. h), delle Disposizioni;
- ii. **Amministratori non Correlati**: indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;
- iii. **Collegio Sindacale**: indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;
- iv. **Comitato Parti Correlate ovvero Comitato**: indica il comitato di volta in volta costituito, composto dagli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica;
- v. **Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**: “: indica le “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard” come definite nel Regolamento n. 17221/2010 di volta in volta vigente;¹

¹ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento n. 17221/2010 definisce le “Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard” come

- vi. **Consiglio di Amministrazione:** indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;
- vii. **Dirigenti con Responsabilità Strategiche:** indica i “dirigenti con responsabilità strategiche” come definiti nel Regolamento n. 17221/2010 di volta in volta vigente;²
- viii. **Disposizioni:** indica le Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nella versione di volta in volta vigente ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan
- ix. **Funzione Responsabile:** la funzione competente per la singola operazione con parti correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in mancanza, l’organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna. Nel caso di operazioni compiute per il tramite di eventuali società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere;
- x. **Interessi Significativi:** ai fini di quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del Regolamento Consob e dal successivo art. 18 della presente Procedura, si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale esistenti tra le eventuali società controllate o collegate della Società e altre Parti Correlate della Società che siano controparti di una determinata Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da poter orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società, della controllata o della collegata al soddisfacimento dell’interesse di cui è portatrice un’altra Parte Correlata alla Società. Sono da considerarsi Interessi Significativi, a titolo di esempio, i casi in cui la Parte Correlata (i) sia un dirigente con responsabilità strategiche della Società o di una sua controllata o collegata che benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) in dipendenza di risultati conseguiti direttamente e in misura preponderante da tale controllata o collegata; (ii) sia titolare, nella controllata o nella collegata, di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati è superiore al peso effettivo della partecipazione che al medesima Parte Correlata detiene direttamente o indirettamente nella Società. In ogni caso, non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Nell’esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica;
- xi. **MAR:** indica il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- xii. **Operazione con Parti Correlate ovvero Operazioni:** indica le operazioni con parti correlate come definite dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedure di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002;³
- xiii. **Operazioni di Importo Esiguo:** indica l’operazione con Parti Correlate o le operazioni con Parti Correlate realizzate in esecuzione di un disegno unitario il cui controvalore annuo sia per singola operazione o cumulate (i) inferiore a Euro 50.000 qualora la Parte Correlata sia una persona fisica; (ii) Euro 100.000, qualora la Parte Correlata sia una persona giuridica;
- xiv. **Operazioni di Maggiore Rilevanza:** indica le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 2 delle Disposizioni OPC EGM vigenti tempo per tempo;
- xv. **Operazioni di Minore Rilevanza:** tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- xvi. **Operazioni Ordinarie:** indica le “operazioni ordinarie” come definite nel Regolamento n. 17221/2010 di volta in volta vigente;⁴
- xvii. **Operazioni per il tramite di società controllate:** indica le Operazioni con Parti Correlate che dovessero essere

condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

² Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento n. 17221/2010 definisce i “Dirigenti con Responsabilità Strategiche” come quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

³ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 riporta in Appendice per facilità di lettura un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali.

⁴ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento n. 17221/2010 definisce le “Operazioni Ordinarie” come le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della società.

effettuate dalle Società Controllate dalla Società con Parti Correlate a quest'ultima e sottoposte al suo preventivo esame o approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Società, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali della Società;

- xviii. **Organo Delegato:** indica l'amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 2381, comma 2, cod. civ.
- xix. **Parti Correlate:** indica le "parti correlate" come definite dai Principi Contabili Internazionali;
- xx. **Presidi Equivalenti:** indica i presidi indicati nell'art. 7 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione;
- xxi. **Principi Contabili Internazionali:** indica i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.
- xxii. **Soci non Correlati:** indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;
- xxiii. **Società controllata:** indica la "società controllata" come definita nel Regolamento n. 17221/2010 di volta in volta vigente;⁵
- xxiv. **Società Collegata:** indica la "società collegata" come definita nel Regolamento n. 17221/2010 di volta in volta vigente;⁶
- xxv. **TUF:** indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e s.m.i.

3. Esclusioni ed esenzioni

3.1 In conformità alle disposizioni dell'articolo 13 del Regolamento CONSOB e alle Disposizioni, la presente Procedura non si applica:

- a) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato) (ex art. 2389, comma 1, cod. civ.) e alle deliberazioni sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall'assemblea ex art. 2389, comma 3, cod. civ.;
- b) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- c) ai piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea e alle relative operazioni esecutive, purché sia rispettato volontariamente il regime informativo di cui all'articolo 114-bis TUF;
- d) fermi restando gli obblighi di cui all'art. 11 della presente Procedura, alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori (diverse da quelle di cui al precedente paragrafo 3.1., lett. a) investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che: (i) sia stata adottata una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; e (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- e) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard. In tal caso, essendo esclusi gli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'art. 2, commi da 1 a 6 delle Disposizioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 17 della MAR, la Società avrà cura di specificare nella propria relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, la

⁵ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento n. 17221/2010 definisce "Società Controllata" l'entità, anche senza personalità giuridica, controllata da un'altra entità.

⁶ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento n. 17221/2010 definisce "Società Collegata" l'entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un'influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto. Per la definizione delle nozioni di "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole", si rinvia al Regolamento n. 17221/2010.

- controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista in questo paragrafo nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. La Società comunicherà altresì tali informazioni entro 7 giorni il termine di cui all'art. 13, comma 5, della presente Procedura al Comitato Parti Correlate. A seguito della ricezione di tale informativa il Comitato Parti Correlate verifica tempestivamente e comunque entro cinque giorni lavorativi la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, oggetto di comunicazione, trasmettendo apposita comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione in cui danno atto della verifica effettuata;
- f) fermo restando quanto previsto dall'art. 13 della presente Procedura e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione in merito alle operazioni di Maggiore Rilevanza ove non rientrino tra le Operazioni Escluse, ove consentito dallo statuto, alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, da approvare con la procedura deliberativa in via d'urgenza che prevede che:
- (i) qualora l'operazione ricada nelle competenze dell'Organo Delegato o del comitato esecutivo (ove costituito), il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e comunque prima del compimento dell'operazione;
 - (ii) ferma la loro efficacia, tali operazioni siano successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
 - (iii) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e che il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (iv) la relazione e le valutazioni sub (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e sul sito internet della Società con le modalità indicate dall'art. 17 del Regolamento EMG; tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo (come *infra* definito);
 - (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, siano messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate dall'art. 17 del Regolamento EMG;
- g) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (ex art. 2402 cod. civ.);
- h) alle Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Società; gli interessi sono ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite da Consob negli Orientamenti (e nelle successive comunicazioni della Consob), fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre parti correlate della Società (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Società Collegate con le quali l'operazione è svolta; e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detenga nella Società Controllata o Società Collegata con cui l'operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 16 della presente Procedura.
- i) alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
- j) alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: a) gli

umenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 c.c.; b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;

k) alle riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 TUF.

3.2 Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico individuati dal Regolamento CONSOB e dal Regolamento EGM, ove applicabile, nonché dalla MAR, ove applicabile.

3.3 Le ipotesi di esclusione previste nel presente Articolo 2 trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate di cui all'Articolo 11 della Procedura.

4. Individuazione delle Parti Correlate

4.1. Ai fini della determinazione del perimetro soggettivo di correlazione, la definizione di Parte Correlata contenuta nell'art. 2 che precede è applicata valutando le specifiche circostanze dei casi concreti, nonché avendo riguardo all'intero corpo dei Principi Contabili Internazionali, alle interpretazioni adottate dagli organismi competenti, in quanto applicabili, ed al principio contabile IAS 24 ("Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate").⁷

4.2. L'Organo Delegato, anche per il tramite di apposita funzione aziendale, tiene un elenco costantemente aggiornato delle Parti Correlate, sulla base delle informazioni pervenute alla Società o comunque disponibili, rimettendo – in caso di dubbi e/o controversie – al Collegio Sindacale l'individuazione di eventuali Parti Correlate. Ai fini delle verifiche sulla sussistenza o meno di una Operazioni con Parti Correlate, il predetto elenco è messo a disposizione degli organi delegati e delle eventuali funzioni aziendali preposte delle eventuali società controllate.

4.3. Al fine di provvedere alla corretta compilazione e a mantenere costantemente aggiornato il predetto elenco, nonché per agevolare le attività di monitoraggio e di controllo della Società, le Parti Correlate dirette della Società sono tenute – anche in relazione alle Parti Correlate ad esse riferibili – a fornire per iscritto all'Organo Delegato, con cadenza periodica, i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti o ad aggiornare le informazioni precedentemente rese comunicando le eventuali circostanze sopravvenute che possano incidere ovvero influire sulla qualifica di Parte Correlata, secondo quanto previsto nell'Allegato A della presente Procedura ed utilizzando il relativo modello di comunicazione.

4.4. L'elenco delle Parti Correlate deve essere adeguatamente diffuso all'interno della Società, affinché possa esser consultato preventivamente al compimento di qualsivoglia Operazione, nonché per consentire l'adozione dei necessari presidi previsti dalla presente Procedura.

5. Istruttoria delle Operazioni con Parti Correlate

5.1 L'approvazione delle Operazioni è rimessa alla competenza dell'organo Delegato in conformità alle deleghe attribuite, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazione che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza. Nel caso in cui la competenza non sia attribuibile ad alcun Organo Delegato, la competenza per l'approvazione delle Operazioni spetta al Consiglio di Amministrazione, l'Organo Delegato può sempre sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione le Operazioni rispetto alle quali risulterebbe competente. Resta in ogni caso riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione ogni deliberazione in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, salvo quanto disposto dall'articolo 3 della presente Procedura.

5.2 Fermo quanto previsto al precedente comma, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 13 del Regolamento Emittenti EGM e dall'art. 10 del Regolamento Parti Correlate, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza, la presente disciplina troverà applicazione anche con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'articolo 13.

5.3 Prima di effettuare qualsiasi Operazione, la Funzione Responsabile verifica se, sulla base della mappatura di cui

⁷ Ai sensi dell'Allegato 1 delle Disposizioni "nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica".

al precedente articolo 4, la controparte risulti essere una Parte Correlata.

- 5.4 Qualora ritenga che l'Operazione sia con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica all'Organo Delegato i dati dell'Operazione, affinché quest'ultimo, avvalendosi del supporto delle Funzioni interessate, verifichi:
- i. se l'Operazione rientra nei casi di esenzione di cui al precedente articolo 3;
 - ii. se l'Operazione sia in attuazione di una Delibera-quadro adottata ai sensi del successivo articolo 9; e
 - iii. se l'Operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.
- 5.5 Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di cui ai punti i. o ii. che precedono, l'Organo Delegato ne informa la Funzione Responsabile. La Funzione Responsabile resta onerata di informare l'Organo Delegato del compimento dell'Operazione non appena la stessa sia stata conclusa.
- 5.6 Qualora l'Operazione non rientri in una delle ipotesi di cui ai punti i. o ii. che precedono, l'Organo Delegato sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato, fornendo ad esso le informazioni ricevute dalla Funzione Responsabile ed indicando – se necessario – il termine entro il quale il Comitato deve esprimere il proprio parere. Il Comitato si costituirà e procederà poi alla valutazione dell'Operazione.
- 5.7 In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'Operazione ai punti i. o ii. che precedono, l'Organo Delegato sottoporrà la decisione sul punto al Comitato, fornendo ad esso le informazioni ricevute dalla Funzione Responsabile. Il Comitato si costituirà e deciderà circa la propria competenza e, nel caso di accertamento della stessa, procederà *de plano* alla valutazione dell'Operazione.
- 5.8 Al fine di consentire al Comitato di rilasciare il parere motivato, l'Organo Delegato, supportato dalla Funzione Responsabile, fornirà con congruo anticipo al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'Operazione, gli eventuali rischi per la Società ed eventualmente per le sue controllate, nonché, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oggettivi elementi di riscontro. Qualora l'Operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, il presidente o l'Organo Delegato assicura che complete ed adeguate informazioni sull'Operazione siano trasmesse ai consiglieri, via e-mail o altro mezzo di comunicazione idoneo, in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione un'accurata valutazione dell'Operazione proposta e comunque almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare unitamente, in caso di condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, ad elementi oggettivi di riscontro al riguardo. In ogni caso l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione dovrà contenere:
- l) l'indicazione delle caratteristiche generali dell'Operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
 - m) l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
 - n) l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'Operazione.
- 5.9 Una volta ricevute le informazioni dall'Organo Delegato, il Comitato rilascia in tempo utile per l'approvazione e l'esecuzione dell'Operazione, e comunque entro il termine individuato nella richiesta di cui al successivo articolo 6, il relativo parere motivato, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare.
- 5.10 Qualora il Comitato lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse, tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento Consob, rispettando in ogni caso il limite massimo di spesa pari al 5% del controvalore dell'Operazione.

- 5.11 L'informativa resa dal Comitato dovrà esplicitare, quantomeno, il procedimento valutativo seguito per valutare la natura della correlazione, l'oggetto, i principali termini, anche economici, le condizioni e le modalità esecutive dell'Operazione, nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere integralmente all'organo competente a decidere sull'Operazione anche altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'Operazione, ivi inclusi i pareri rilasciati da eventuali esperti indipendenti.
- 5.12 Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, il verbale della riunione di tale organo che approva l'Operazione dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione debba deliberare e ritenga di non condividere il parere del Comitato, dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 5.13 Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a quelle Operazioni della Società e delle sue controllate nelle quali vi sia uno o più Amministratori Coinvolti nell'Operazione. Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 5.14 La medesima procedura di cui al presente articolo trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni da sottoporre all'assemblea allorché tali operazioni siano di competenza dell'assemblea o debbano essere da questa autorizzate.
- 5.15 Qualora un'Operazione sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea si applicano le disposizioni circa il procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate previsto dalla presente Procedura.
- 5.16 In relazione ad una Operazione di Maggiore Rilevanza sulla quale vi sia il parere negativo del Comitato o del Presidio Equivalente, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, tale Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione.
- 5.17 Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni influenzate da tale attività il parere previsto dalla presente Procedura dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con Parte Correlata.

6. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

- 6.1 Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consigliere Delegato nei casi di cui all'articolo 5 della presente Procedura. Nella richiesta sono indicati: (i) i componenti del Comitato in ossequio alle regole di composizione di cui alla presente Procedura, e (ii) l'eventuale termine entro il quale il Comitato deve rilasciare il parere di cui all'articolo 5 della presente Procedura.
- 6.2 I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione per la quale il Comitato è chiamato a riunirsi, al fine di consentire l'eventuale applicazione dei Presidi Equivalenti.
- 6.3 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura di consultazione scritta, purché sia assicurata a ciascun membro una adeguata informazione nonché la possibilità di partecipare attivamente alla decisione. La decisione è adottata mediante sottoscrizione, da parte della maggioranza dei membri del Comitato, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. In caso di parità, il voto del Presidente del Comitato vale doppio.

7. Presidi Equivalenti

- 7.1 Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato in composizione collegiale, il parere è rilasciato dall'Amministratore Indipendente non correlato eventualmente presente.

- 7.2 Qualora il presidio di cui al precedente comma 1 non trovi applicazione, il parere è rilasciato: i) dal Presidente del Collegio Sindacale, a condizione che lo stesso non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ii) dal sindaco effettivo più anziano, a condizione che lo stesso non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; iii) da un esperto indipendente individuato dal Presidente del Collegio Sindacale tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.;
- 7.3 In caso di ricorso ad uno dei Presidi Equivalenti di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento che deve essere seguito dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

8. Operazioni di competenza assembleare

- 8.1 Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 13 della presente Procedura, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea dei Soci, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, una versione aggiornata del documento. Le informazioni già pubblicate potranno essere solo richiamate nel nuovo documento, con riferimento a quanto già pubblicato.

9. Approvazione di Delibere-quadro

- 9.1 Laddove la Società, direttamente o per il tramite di eventuali società controllate, voglia compiere una serie di operazioni omogenee a carattere ricorrente con determinate categorie di Parti Correlate, individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, la stessa può adottare delibere-quadro (le "Delibere-quadro").
- 9.2 Le Delibere-quadro dovranno essere approvate secondo il procedimento previsto per l'approvazione di una singola Operazione e dovranno riferirsi a categorie di operazioni sufficientemente determinate, indicando quantomeno:
- a) la durata della Delibera-quadro, che in ogni caso non dovrà essere superiore ad un anno;
 - b) la controparte con cui l'Operazione è stata posta in essere;
 - c) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione, nonché le motivazioni e gli interessi dell'Operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
 - d) il numero e l'ammontare massimo prevedibile delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento;
 - e) le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli standard di mercato.
- 9.3 L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione un'informativa sull'attuazione delle Delibere-quadro almeno trimestralmente, indicando per ciascuna di esse i dati di cui al precedente punto.
- 9.4 Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza come stabilita all'Allegato 1 della Procedura, la Società, in occasione dell'approvazione della Delibera-quadro, pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'articolo 14 della presente Procedura.
- 9.5 Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera-quadro non si applicano le disposizioni relative al procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione di cui al precedente articolo 5 della presente Procedura.

10. Operazioni con Parti Correlate per il tramite di società controllate

- 10.1 La presente Procedura trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni per il tramite di società controllate, fiduciari o interposte persone.
- 10.2 Prima di effettuare una Operazione, la società controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientra fra i soggetti definiti quali Parti Correlate.
- 10.3 Successivamente all'autorizzazione o esame dell'organo competente della Società, l'Organo Delegato provvede a

informare tempestivamente gli organi delegati della Società Controllata.

10.4 Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 3, successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa da parte della società controllata, gli organi delegati della Società Controllata:

- a) forniscono tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura;
- b) predispongono una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

5.1 Ferma restando la disciplina delle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui al presente art. 12, le società controllate sono comunque tenute a fornire tempestivamente agli Organi Delegati della Società le informazioni sulle operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dalla presente Procedura e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

11. Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

11.1 Qualora un'Operazione sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del MAR e pertanto debba essere comunicata al mercato, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'Operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
- d) l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi dell'art. 13 della presente Procedura;
- e) l'indicazione della procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la stessa rientri tra le Operazioni Escluse di cui all'art. 3 che precede;
- f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

12. Obblighi informativi periodici

12.1 L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale:

- a) almeno ogni 3 (tre) mesi, sulle Operazioni effettuate nel trimestre di riferimento;
- b) su base almeno annuale, sull'applicazione dei casi di esenzione di cui all'articolo 3 della Procedura, almeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

12.2 Il dettaglio delle singole Operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- a) la controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere;
- b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna Operazione;
- c) le motivazioni di ciascuna Operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione della Società fornisce nella relazione intermedia sulla gestione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni su:

- a) le singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) le altre eventuali singole Operazioni concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un

effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

- 12.4 Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- 12.5 Fermo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, in ragione di Operazioni eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito Internet della Società.

13. Obblighi informativi relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 13.1 Qualora venga approvata un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche ove sia realizzata o da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, il Consiglio di Amministrazione predispone un documento informativo – ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – redatto ai sensi dell'art. 2 e dell'Allegato 3 delle Disposizioni OPC EGM di volta in volta vigenti (il "Documento Informativo").
- 13.2 Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, diverse Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazione di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni OPC EGM. Ai fini di tale previsione rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere (ove esistenti) mentre non devono essere considerate le Operazioni Escluse ai sensi dell'art. 3 della presente Procedura.
- 13.3 Fermo quanto previsto dall'art. 17 del MAR, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le eventuali ulteriori modalità applicabili ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.
- 13.4 Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato e/o dagli esperti indipendenti scelti ai sensi della Procedura e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento Consob OPC, motivando tale scelta.
- 13.5 Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea dei Soci, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate all'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan una nuova versione del Documento Informativo secondo tempistiche in ogni caso in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza e comunque entro il 21° (ventunesimo) giorno prima dell'assemblea.
- 13.6 Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia.

- 13.7 Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un comunicato o un altro documento informativo ai sensi degli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal paragrafo 13.1 che precede e dai medesimi artt. 12, 14 e 15. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Qualora la Società pubblichi le informazioni di cui al presente comma in documenti separati può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

14. Disposizioni Finali

- 14.1 Lo statuto della Società non prevede la possibilità di avvalersi dell'esenzione per le Operazioni compiute in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale di cui all'art. 5, comma 4, delle Disposizioni OPC EGM.
- 14.2 La presente procedura è applicabile a far tempo dalla sua approvazione e potrà essere modificata con approvazione del Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato ovvero del Presidio Equivalente o, in sua assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

ALLEGATO A

Individuazione Parti Correlate e schema di comunicazione per il relativo censimento

Al fine della predisposizione dell'elenco delle Parti Correlate indirette, l'Organo Delegato, anche per il tramite di specifica funzione aziendale, richiede alle Parti Correlate dirette della Società – anche in relazione alle Parti Correlate ad esse riferibili, la comunicazione di ogni informazione utile a consentire la loro corretta classificazione attraverso la compilazione del seguente documento, in base alle previsioni effettivamente applicabili a ciascun soggetto (la comunicazione potrebbe necessitare di ulteriori dichiarazioni da rilasciarsi in via autonoma da parte dei soggetti rilevanti).

Alla c.a. di [•]

Softec S.p.A.

Viale E. Jenner, 53 – 20159 Milano

Oggetto: Comunicazione in tema di Parti Correlate

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome o denominazione sociale) [•], nato/a a [•], il [•], C.F. [•], residente/sede legale in [•] (indirizzo, CAP, località, Stato)

Premesso che:

1. Softec S.p.A. ha adottato la “Procedura relativa alla disciplina delle operazioni con parti correlate” (“Procedura OPC”) approvata dal Consiglio di Amministrazione, volta ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, fissando regole dirette all’individuazione delle diverse categorie di operazioni con parti correlate e alla determinazione del relativo *iter* deliberativo, nonché all’adempimento degli eventuali obblighi informativi (anche contabili) verso il pubblico;
2. l’art. 1 della Procedura definisce “parte correlata” i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, quindi, dello IAS 24 *pro tempore* vigente. In particolare, ai sensi della formulazione dello IAS 24 alla data della Procedura OPC – che dovrà intendersi di volta in volta modificata in caso di eventuali emendamenti allo IAS 24 stesso – una Parte Correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.
 - (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati ad un’entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i) ha il controllo⁸ o il controllo congiunto⁹ dell’entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un’influenza notevole¹⁰ sull’entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
 - (b) Un’entità è correlata ad un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna

⁸ I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono nella Procedura utilizzati con i significati specificati in tali IFRS (IAS 24, paragrafo 9).

⁹ Si veda nota 8.

¹⁰ Si veda nota 8.

controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a) (i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) (IAS 24, paragrafo 9).

Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati (IAS 24, paragrafo 12).

Per "dirigenti con responsabilità strategiche" s'intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa e i sindaci effettivi¹¹;

3. l'esatta e tempestiva individuazione delle parti correlate costituisce presupposto essenziale ai fini della corretta applicazione della procedura contenuta nella Procedura, nonché della tempestiva effettuazione delle comunicazioni previste dalla stessa;

DICHIARA ED ATTESTA

1. di aver preso atto delle definizioni di cui alle premesse della presente comunicazione;
2. i seguenti dati e recapiti personali agli effetti della procedura:

Nome e Cognome:	
Codice fiscale:	
E-mail:	
Recapiti Telefono:	
Domicilio:	

3. i seguenti nominativi e dati degli stretti familiari¹² alla data della presente comunicazione:

Grado di Parentela	Nome e Cognome	Codice Fiscale

¹¹ Cfr. IAS 24, paragrafo 9.

¹² Ai sensi del Regolamento Consob, si considerano "stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) e le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

4. le seguenti entità di cui alla lettera (b)(vi) e (b)(vii) del punto 2. delle premesse alla data della presente comunicazione:

4.1 eventuali società nella/e quale/i il sottoscritto esercita il controllo o il controllo congiunto:

Entità	C.F./P.IVA	Motivazione/Quota di partecipazione	Diretta/Indiretta

4.2 eventuali società nella/e quale/i uno degli stretti familiari del sottoscritto esercita il controllo o il controllo congiunto:

Entità	C.F./P.IVA	Motivazione/Quota di partecipazione	Diretta/Indiretta

4.3 eventuali società nella/e quale/i il sottoscritto – il quale abbia il controllo¹³ o il controllo congiunto¹⁴ dell'entità che redige il bilancio – ha un'influenza significativa o della/e quale/i è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24, paragrafo 9):

¹³ Si veda nota 8.

¹⁴ Si veda nota 8.

Entità	C.F./P.IVA	Motivazione/Quota di partecipazione	Diretta/Indiretta

4.4 eventuali società nella/e quale/i uno degli stretti familiari del sottoscritto – il quale abbia il controllo¹⁵ o il controllo congiunto¹⁶ dell'entità che redige il bilancio – ha un'influenza significativa o della/e quale/i è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24, paragrafo 9):

Entità	C.F./P.IVA	Motivazione/Quota di partecipazione	Diretta/Indiretta

Il/La sottoscritto/a (i) si impegna a comunicare tempestivamente a+ Softec S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite, (ii) dichiara di impegnarsi con la massima diligenza alla osservanza delle disposizioni della menzionata Procedura, (iii) dichiara di aver raccolto i dati personali relativi ai propri stretti familiari in conformità alla normativa sulla *privacy pro tempore* vigente, (iv) si impegna – ove necessario – a far rilasciare apposita ulteriore dichiarazione anche da parte di soggetti ad esso correlati rilevanti ai fini della Procedura, in via autonoma rispetto alla presente comunicazione.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato e sarà trattata nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali *pro tempore* vigente.

Luogo e data _____

Firma _____

¹⁵ Si veda nota 8.

¹⁶ Si veda nota 8.